



Sentenza n. 56 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis

decisione del 26 febbraio 2020, deposito del 26 marzo 2020

comunicato stampa del [26 marzo 2020](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. [52 del 2019](#)

parole chiave:

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
– TUTELA DELLA CONCORRENZA

disposizioni impugnate:

- Art. 10-*bis*, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del [decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 9, 41, 117, primo e quarto comma, 118 e 120 della [Costituzione](#);
- artt. 49, 56, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#)

dispositivo:

accoglimento; inammissibilità; non fondatezza

La Regione Calabria aveva proposto ricorso avverso il **nuovo regime dell'attività di noleggio con conducente (NCC)**, lamentando la violazione di plurimi parametri costituzionali, oltre che del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Corte, ripercorsa la normativa in materia e le singole disposizioni impugnate, rileva come «il nucleo precettivo» delle norme impugnate è costituito dagli interventi che delineano le caratteristiche del servizio di NCC e gli obblighi gravanti sui titolari delle relative autorizzazioni.

La disciplina introdotta dal legislatore statale invaderebbe, a parere della ricorrente, la competenza regionale residuale in **materia di trasporto pubblico locale**, non potendosi ricondurre alla competenza trasversale in **materia di tutela della concorrenza**. La Corte a tale riguardo conferma che, anche dopo la riforma del Titolo V, le Regioni hanno competenza sul trasporto pubblico locale anche non di linea, ma ciò non esclude che su di esso lo Stato possa esercitare la propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, come del resto ammette anche la Regione Calabria. Nel caso di specie, la impugnata disciplina del servizio di NCC, facendo applicazione dei consueti criteri di individuazione della materia in cui una certa disposizione ricade, deve essere ricondotta alla tutela della concorrenza, poiché con essa è individuato «il punto di

equilibrio tra il libero esercizio dell'attività di NCC – che si colloca a sua volta nel suo proprio mercato – e l'attività di trasporto esercitata dai titolari di licenze per taxi».

Ciò stabilito, la Corte passa a verificare «se la scelta adottata in concreto, con la previsione degli obblighi gravanti sui vettori NCC su cui si incentrano le censure della ricorrente, sia **adeguata e proporzionata rispetto all'obiettivo prefissato**».

Premesso che per prevenire gli abusi nel settore del trasporto pubblico locale non di linea è giustificata l'adozione di misure rigorose, non fondate vengono considerate le censure avverso «l'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici, e l'obbligo di compilare e tenere un "foglio di servizio": in tal modo, da un lato si assicura l'effettività del divieto per i vettori NCC di rivolgersi a una utenza indifferenziata «senza sottostare al regime pubblico di piazza» e, dall'altro, si impone sì un onere a carico di detti vettori, ma rapportato alle caratteristiche del servizio offerto e non eccessivamente gravoso.

Neppure fondate sono le censure mosse alla disposizione che vieta temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese del settore. Essa è giustificata da ragioni di opportunità, perché vuole bloccare il numero delle imprese operanti nel settore «per il tempo tecnico strettamente necessario» ad adottare il richiamato registro, e non determina una irragionevole restrizione della concorrenza a vantaggio dei titolari di licenze per taxi, stante la diversità dei due tipi di autoservizi pubblici non di linea «e la loro necessaria reciproca distinzione».

Costituzionalmente illegittima, perché inadeguata e sproporzionata, è invece la **previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse**. Secondo la Corte, la disposizione censurata impone «un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole» e risulta sproporzionata rispetto all'obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a una utenza specifica e non indifferenziata, visto che già sussiste l'obbligo di prenotazione presso la sede o rimessa, la quale può essere raccolta anche con strumenti tecnologici, secondo una possibilità peraltro espressamente introdotta dallo stesso legislatore statale.

La Corte, poi, dichiara inammissibili altre questioni proposte dalla Regione Calabria, comprese quelle in relazione al TFUE, per difetto di motivazione sulla ridondanza delle lamentate violazioni sulle competenze regionali.

Il giudice costituzionale, infine, reputa non fondata la censura con cui la ricorrente lamentava la lesione del principio di leale collaborazione, relativamente alla disposizione che prevede il termine estremamente breve – quindici giorni dalla sua entrata in vigore – per raggiungere, in sede di Conferenza unificata, una «diversa intesa» sulla «prevista possibilità che il vettore NCC disponga di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione». Ciò perché detta disposizione non è volta a consentire allo Stato di assumere unilateralmente l'atto in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, ma, diversamente, di raggiungere, anche se entro un termine molto breve, un'intesa che modifichi una decisione già assunta. La circostanza, poi, che detta intesa debba essere raggiunta entro un termine – e non invece, come in via subordinata richiedeva la Regione Calabria, senza limiti di tempo – è una scelta da ricondurre alla materia tutela della concorrenza «e non deriva da un vincolo di rispetto del principio di leale collaborazione».

Daniele Chinni